

**ACCORDO DI INVESTIMENTO**

TRA

[●], nato a [●], il [●], residente a [●], via [●], Codice Fiscale [●];

[●], nato a [●], il [●], residente a [●], via [●], Codice Fiscale [●];

(ciascuno il “Fondatore”, insieme i “Fondatori”)

- da una parte -

E

[●], con sede legale in [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], P.IVA [●];

[●], con sede legale in [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], P.IVA [●];

(gli “Investitori”)

- dall'altra parte -

**NATURA DEL CONTRATTO, RAGIONE ED OBIETTIVI ECONOMICI**

(A) Il presente contratto regola l'investimento degli Investitori nella società [●] (la “Società”), creata dai Fondatori;

(B) La ragione economica alla base del contratto è quella di:

(i) consentire ai Fondatori una accelerazione nello sviluppo della Società;

(ii) consentire agli Investitori una remunerazione del proprio capitale maggiore rispetto a quella che risulterebbe da un impiego in strumenti a più basso profilo di rischio.

(C) In considerazione di tale ragione economica, l'applicazione al rapporto tra le parti di ogni clausola di questo contratto, nonché qualunque applicazione sussidiaria delle norme del codice civile dovrà avvenire nel modo che maggiormente permetta di massimizzare nel senso economico:

(i) l'accelerazione nello sviluppo della Società, e la salvaguardia del migliore interesse della Società;

(ii) la remunerazione del capitale impiegato dagli Investitori;

(iii) la salvaguardia del capitale impiegato dagli Investitori, nel caso in cui la remunerazione dello stesso si dimostri essere non primariamente conseguibile.

Per quanto di propria rispettiva pertinenza, pertanto, ogni parte si obbliga nei confronti dell'altra ad eseguire in buona fede le obbligazioni che scaturiscono presente contratto, tenendo presente le ragioni e finalità economiche su delineate.

(D) Questo contratto e lo statuto della Società, nonché eventuali pattuizioni parasociali, in riferimento ad aspetti non specificamente definiti, dovranno sempre essere interpretati ed eseguiti, sulla scorta delle ragioni e finalità economiche di cui sopra, tenendo presenti quelle che sono le *best practices* tra startups e business angels/venture capitalists maturate e consolidate nella Silicon Valley<sup>1</sup>.

**PATTUZIONI**

**1. Investimento**

1.1 Alla data concordata tra le parti, i Fondatori si impegnano a fare quanto necessario affinché sia data esecuzione ad un investimento di [●], di cui [●] a titolo di sovrapprezzo, e lo statuto della società, per quanto possibile, recepisca le previsioni del presente contratto.

1.2 A seguito della esecuzione dell'investimento il capitale sottoscritto e versato della Società risulterà, *fully diluted*, suddiviso come segue:

Socio	Quota in €	Categoria <sup>2</sup>	% del capitale
[●]	[●]		[●]%
[●]	[●]		[●]%
[●]	[●]		[●]%
<b>Totale</b>	[●]		<b>100,00%</b>

**2. Dichiarazioni dei Fondatori, Gestione Interinale ed Incarichi**

2.1 I Fondatori dichiarano che quanto da loro comunicato agli Investitori è vero e, al contempo, che non hanno omesso agli Investitori ordinari aspetti di impresa e di progetto dei quali fossero a conoscenza, che, laddove comunicati, avrebbero potuto impattare negativamente sulla volontà degli Investitori di investire nella Società. In caso contrario ed entro un massimo di [●] mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, i Fondatori

<sup>1</sup> [Alternativa] “maturate e consolidate a livello internazionale.”

<sup>2</sup> Da rimuovere ove non si vadano a prevedere differenti categorie di quote.

saranno tenuti a indennizzare in denaro gli Investitori per le perdite e danni subiti, nel limite massimo dell'importo investito.

- 2.2 I Fondatori faranno in modo che sino alla data di esecuzione, la società gestisca i propri affari con prudenza e diligenza.
- 2.3 I Fondatori si impegnano ad accettare gli incarichi conferiti nella Società e a non rinunciarvi, fatto salvo il caso di revoca, gravi motivi di salute, grave invalidità permanente, causa di forza maggiore o in accordo con gli Investitori.

### **3. Pattuizioni sulle partecipazioni, corporate governance ed exit**

3.1 Fin quando gli Investitori sono soci della Società, e salvo che non acconsentano:

(i) La partecipazione dei Fondatori non potrà essere trasferita, né internamente (i.e., tra soci), né esternamente (i.e., a favore di terzi). È fatta salva la seguente eccezione: [●].

Laddove al Fondatore sia consentito il trasferimento, spetterà agli Investitori, a parità di condizioni e pro-quota, il diritto di prelazione.

Laddove il trasferimento sia esterno, spetterà agli Investitori, a parità di condizioni e pro-quota, anche il diritto di covendita.

In entrambi i casi, tempistiche e modalità specifiche di esercizio di tali diritti saranno contenute nella comunicazione di esercizio inviata dagli Investitori al Fondatore.

(ii) I Fondatori non potranno, in modo diretto o indiretto, fare concorrenza alla Società. Tale impegno alla non concorrenza si estenderà, ove i Fondatori cessino i rapporti con la Società, come segue:

Tempistica: [●] dalla cessazione del rapporto;

Area Geografica: [●].

Di tale impegno si è tenuto economicamente conto nella definizione dell'importo da investire.

3.2 Ulteriori pattuizioni relative alle partecipazioni.

(i) **Reverse vesting.** La partecipazione del Fondatore:

(a) nel caso in cui tale Fondatore sia un *good leaver* (come comunemente inteso nella prassi degli investimenti di venture capital in startups) prima del termine del [●] anno dalla sottoscrizione del presente contratto (il "**Termine del Vesting**"), potrà essere acquistata, pro-quota (con potenziale accrescimento in riferimento alle tranches per le quali tale diritto non è esercitato) ed al valore nominale, dagli Investitori e dagli altri eventuali soci, in una proporzione pari al periodo di tempo che sarebbe intercorso tra la fine dell'anno di maturazione in corso alla data di effettiva cessazione del rapporto con la Società ed il Termine del Vesting<sup>3</sup>;

(b) nel caso in cui tale Fondatore sia un *bad leaver* (come comunemente inteso nella prassi degli investimenti di venture capital in startups) prima del Termine del Vesting, potrà essere acquistata, pro-quota (con potenziale accrescimento in riferimento alle tranches per le quali tale diritto non è esercitato) ed al valore nominale, dagli Investitori e dagli altri eventuali soci, per la sua intera rappresentazione del capitale sociale della stessa (ossia l'intera partecipazione, sia la parte maturata che non maturata, sarà riacquistabile)<sup>4</sup>.

In entrambi i casi, i costi di esercizio di tale diritto sono a carico dei soggetti che lo esercitano, mentre tempistiche e modalità specifiche di esercizio saranno contenute nella comunicazione di esercizio inviata dagli Investitori al Fondatore.

(ii) **Trascinamento.** Gli Investitori:

(a) nel caso in cui sia ricevuta una proposta di acquisto avente ad oggetto l'intero capitale della società;

(b) la proposta di acquisto sia complessivamente superiore a [●] ed al contempo, in riferimento alla parte di corrispettivo spettante ai Fondatori, non inferiore al valore che sarebbe loro spettato in caso di recesso dalla Società;

---

<sup>3</sup> La clausola presuppone periodi di maturazione annuali. Nel caso di un piano di *vesting* triennale con possibili maturazioni annuali, se si verificasse un evento di *good leaver* al 18° mese, il founder manterrebbe il 2/3 della partecipazione soggetta a *reverse vesting*.

<sup>4</sup> La clausola è volutamente disincentivata, allo scopo di scoraggiare un potenziale utilizzo calcolato della stessa. È possibile, tuttavia, prevedere alternative più favorevoli al founder che non contemplino il riacquisto dell'intera partecipazione, bensì la conservazione della parte già maturata. In tal caso, la clausola sarebbe da sostituire con la seguente: "*nel caso in cui tale Fondatore sia un bad leaver (come comunemente inteso nella prassi degli investimenti di venture capital in startups) prima del Termine del Vesting, potrà essere acquistata, pro-quota (con potenziale accrescimento in riferimento alle tranches per le quali tale diritto non è esercitato) ed al valore nominale, dagli Investitori e dagli altri eventuali soci, per la parte non ancora effettivamente maturata.*" Riprendendo l'esempio precedente (piano di *vesting* triennale con possibili maturazioni annuali) se si verificasse un evento di *bad leaver* al 18° mese, il founder manterrebbe 1/3 della partecipazione soggetta a *reverse vesting*.

potranno chiedere e ottenere dai Fondatori di trasferire al potenziale acquirente tutte o parte delle loro partecipazioni, ai medesimi termini e condizioni offerte agli Investitori. I costi di esercizio di tale diritto sono a carico degli Investitori. Tempistiche e modalità specifiche di esercizio di tale diritto saranno contenute nella comunicazione di esercizio inviata dagli Investitori ai Fondatori.

**(iii) Opzione di Vendita.** Agli Investitori è attribuito il diritto, durante la vigenza del contratto, di vendere le proprie partecipazioni ai Fondatori, che si impegnano ad acquistarle, al valore nominale. I costi di esercizio di tale diritto sono a carico dei Fondatori. Tempistiche e modalità specifiche di esercizio saranno contenute nella comunicazione di esercizio inviata dagli Investitori al Fondatore.

**(iv) Anti-diluizione e diritto di partecipazione a successivi rounds d'investimento.** Nel caso di operazioni sul capitale che vadano a diluire gli Investitori, escluse quelle relative a successivi rounds d'investimento ad una valutazione pre-money della Società superiore a [●], i Fondatori si impegnano a fare in modo che gli Investitori possano sottoscrivere, al valore nominale, una aggiuntiva quota di partecipazione tale da permettere il mantenimento della percentuale del capitale sociale detenuta dagli stessi Investitori prima di tale operazione sul capitale<sup>5</sup>.

Nel caso specifico di successivi rounds d'investimento, gli Investitori avranno il diritto di parteciparvi, pro-quota e sulla base delle medesime condizioni d'investimento negoziate con i nuovi investitori

3.3 La *corporate governance* della Società e la disciplina dell'*exit* sono regolate come segue:

**(i) Corporate governance.**

(a) Gli Investitori hanno il diritto di nominare un osservatore o un membro del consiglio di amministrazione che li rappresenti.

(b) La gestione ordinaria e straordinaria della Società dovrà essere guidata dal principio della trasparenza. I Fondatori, pertanto, eccezion fatta per decisioni *routinarie*, dovranno tenere costantemente informati gli Investitori della decisione che intendono prendere.

(c) La gestione ordinaria e straordinaria della Società, sia a livello assembleare che amministrativo, di massima è lasciata alla totale autonomia dei Fondatori, purché vada nella direzione della realizzazione delle ragioni e finalità economiche illustrate in precedenza. Gli Investitori, pertanto, si impegnano alla non ingerenza nella gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo che:

(1) Abbiamo competenze tecniche e gestionali che possano migliorare il processo decisionale relativo alla singola specifica decisione;

(2) Sia in riferimento a decisioni di gestione ordinaria, che di gestione straordinaria, ci sia il chiaro rischio che ove presa tale decisione possa andare oggettivamente a pregiudicare la finalità economica evidenziata sub (C)(ii) e (C)(iii). In tal caso, e fermo restando che non può comunque essere sindacata una decisione rientrante nell'ordinario ambito della *business judgment rule* (come comunemente intesa nella prassi societaria), agli Investitori spetterà il diritto di chiedere ai Fondatori di astenersi dall'adottare la decisione, sia a livello assembleare, che di consiglio di amministrazione, ed i Fondatori dovranno astenersi dal prenderla. Nel caso in cui le parti non concordino in merito alla esistenza o meno di tale rischio ed agli effetti della decisione, la materia sarà sottoposta alla decisione della Camera Arbitrale sulle Startup sulla scorta del successivo articolo 6 e le parti ne recepiranno la decisione.

(c) Qualora richiesto dagli Investitori, i Fondatori stipuleranno una polizza vita in caso di morte con massimali adeguati e faranno in modo che la Società stipuli, a favore dei membri del consiglio di amministrazione nominati dagli Investitori, un'idonea polizza assicurativa D&O.

**(ii) Exit.** Decorsi [●] anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, laddove lo stesso sia ancora in essere e laddove la Società abbia raggiunto la seguente valutazione [●], gli Investitori avranno la facoltà di chiedere che sia conferito un mandato ad un advisor affinché si valuti la fattibilità di una quotazione in borsa o di una acquisizione della Società da parte di operatori industriali o finanziari.

**(iii) Liquidazione preferenziale.** Al verificarsi di un qualunque tipo di evento liquidativo, i proventi risultanti dalla stessa saranno distribuiti in modo tale da permettere agli Investitori di ottenere il maggiore tra: (a) quanto da loro investito a qualunque titolo nella Società, e (b) il valore attuale della partecipazione degli Investitori.

**4. Durata, Efficacia, Modifiche e Cessione**

4.1 Il contratto rimarrà in vigore fino alla stipula di un nuovo contratto d'investimento in occasione di un successivo round d'investimento, in riferimento alla quale stipula sarà comunque necessario il consenso degli Investitori.

---

<sup>5</sup> La clausola può essere modificata nel caso siano preferiti approcci *weighted average*.

- 4.2 Il contratto verrà meno nei confronti di coloro tra le parti che abbiano ceduto, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto e nello statuto, tutta la partecipazione nella Società. Il contratto continuerà a rimanere in essere tra le altre parti.
- 4.3 Il contratto potrà essere modificato o ceduto, su accordo delle parti, per iscritto.

**5. Comunicazioni esterne ed interne**

5.1 Le parti, verso l'esterno, si impegnano alla confidenzialità.

5.2 Nei rapporti interni, le comunicazioni tra le parti dovranno essere inviate per PEC come segue:

per i Fondatori, a:

[●]

PEC: [●]

[●]

PEC: [●]

per gli Investitori, a:

[●]

PEC: [●]

[●]

PEC: [●]

**6. Risoluzione delle controversie**

6.1 Tutte le controversie derivanti dal contratto ed in particolare tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale sulle Startup (la "**Camera Arbitrale**").

6.2 A tale Camera Arbitrale sarà anche deferita la decisione di qualunque stallo gestionale e nelle dinamiche intra-societarie, che possa emergere nel corso della vita della Società.

6.3 Tale Camera Arbitrale deciderà tenendo conto non solo del diritto italiano, ma dovrà orientare la propria decisione tenendo in considerazione le *best practices* in tema di startup e business angels/venture capitalists che sono maturate e che si sono consolidate nella Silicon Valley<sup>6</sup>, l'impatto economico reale della potenziale decisione sulla base delle ragioni e finalità economiche del contratto su delineate ed in generale ragioni di equità. Nel caso in cui la potenziale decisione possa produrre effetti negativi indiretti sulla Società, il miglior interesse della Società dovrà comunque essere temperato.

---

<sup>6</sup> [Alternativa] "che sono maturate e che si sono consolidate a livello internazionale."